

Condizioni Generali di Fornitura

aleo solar Distribuzione Italia S.r.l.

aleo solar Distribuzione Italia S.r.l. <i>Sede Legale</i> Viale Trento Trieste 12/A 31100 Treviso – Italia	T +39 0422 58 31 81 F +39 0422 54 71 06 info@aleo-solar.it www.aleo-solar.it	Banca Intesa Sanpaolo S.p.A. Via Indipendenza, 16 – 31100 Treviso Conto 1000/00005960 IBAN IT75T0306912080100000005960 SWIFT CODE: BCITITMM	N. iscrizione R.I. Treviso, Codice Fiscale e P.IVA 07621630966 Capitale sociale: 100.000 Euro int. versato Numero A.E.E. IT14080000008556 Numero R.E.A. TV-354494	<i>Amministratori</i> Yau-Min (William) Cheng Giovanni Buogo Società a socio unico
--	---	---	---	---

Art. 1 – Ambito di validità

(1) Le presenti condizioni generali di fornitura (di seguito “Condizioni Generali Aleo Solar”) disciplinano ogni ordine e contratto di fornitura stipulato da Aleo Solar Distribuzione Italia S.r.l. (di seguito “Aleo Solar”). Tutte le condizioni generali dell’acquirente, contrarie ovvero divergenti dalle Condizioni Generali Aleo Solar non saranno considerate valide. Quanto sopra indicato, trova applicazione anche nell’ipotesi in cui le condizioni generali dell’acquirente introducano norme unilaterali assenti o non validamente previste nelle Condizioni Generali Aleo Solar. Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti Condizioni Generali Aleo Solar, si applicano esclusivamente le norme di legge.

Art. 2 – Offerta e formazione del contratto

(1) Le offerte di Aleo Solar non devono ritenersi impegnative o vincolanti.

(2) Tutti gli accordi tra Aleo Solar e l’acquirente necessitano della forma scritta. Il requisito della “forma scritta”, quando previsto dalle presenti Condizioni Generali Aleo Solar, comprende qualsiasi forma di testo.

(3) Aleo Solar non si considera vincolata da evidenti refusi, errori di scrittura, di stampa e di calcolo o altre eventuali palesi inesattezze contenute nelle offerte o conferme d’ordine di Aleo Solar.

Art. 3 - Prezzi

(1) I prezzi, salvo diverso accordo scritto, sono calcolati in base ai listini prezzi di Aleo Solar in vigore al momento della consegna. I prezzi si intendono franco stabilimento o magazzino, spese di imballo e carico comprese, al netto delle spese di trasporto e di IVA al tasso di legge applicabile.

(2) Qualora, dopo la conclusione del contratto di fornitura con l’acquirente Aleo Solar si trovi a subire dei legittimi, e non contestabili, rincari dei prezzi da parte dei propri fornitori, Aleo Solar avrà facoltà di adeguare in misura proporzionale i prezzi di vendita praticati all’acquirente, salvo che la relativa fattura di vendita sia già stata emessa. Quanto sopra si applica anche nel caso di aumento di imposte di qualsiasi genere, tasse, diritti, accise, dazi e spese e simili.

(3) Le fatture di Aleo Solar si intendono accettate se non contestate per iscritto da parte dell’acquirente entro 14 (quattordici) giorni dal loro ricevimento.

Art. 4 – Modalità di pagamento

(1) Le fatture devono essere saldate entro 14 (quattordici) giorni dalla data di ricevimento. Non sono ammesse detrazioni.

(2) Gli eventuali sconti concordati saranno applicabili solo in caso di pieno adempimento da parte dell’acquirente, entro i termini stabiliti, dei suoi obblighi contrattuali nei confronti di Aleo Solar, anche se non relativi ai pagamenti in questione.

(3) Qualora il pagamento non sia effettuato nei termini stabiliti, saranno dovuti interessi di mora in misura pari tasso base della Banca Centrale Europea, maggiorato di otto punti percentuali. Fatti in ogni caso salvi gli eventuali maggiori danni.

(4) Aleo Solar è, sin d’ora, autorizzata a cedere i propri crediti ad un factor. I pagamenti saranno, in tal caso, considerati validi e liberatori solo se eseguiti direttamente in favore del factor. Le coordinate bancarie sono indicate in fattura. I pagamenti s’intendono eseguiti solo dal giorno in cui Aleo Solar o il factor abbia >l’effettiva disponibilità delle somme.

(5) La mancata contestazione scritta da parte dell’acquirente degli estratti conto inviati periodicamente da Aleo Solar o dal factor, nel termine di 14 (quattordici) giorni

dalla loro ricezione, comporta l’automatica accettazione dei saldi ivi indicati.

(6) Dopo la chiusura della procedura monitoria commerciale, Aleo Solar o il factor, potranno incaricare un’agenzia specializzata nel recupero crediti. Le relative spese saranno poste a carico dell’acquirente.

(7) L’acquirente potrà portare in compensazione solo gli eventuali crediti non contestati o confermati in sede giudiziaria con sentenza passata in giudicato. L’acquirente può esercitare il diritto di ritenzione solo nel caso in cui la sua pretesa ed il credito di Aleo Solar si fondino sullo stesso rapporto contrattuale.

(8) Qualora la situazione patrimoniale dell’acquirente subisca un grave deterioramento, o si verificano altre circostanze tali da compromettere sensibilmente la sua solvibilità, tutti i crediti di Aleo Solar diventeranno immediatamente esigibili, anche nel caso in cui l’acquirente abbia emesso una cambiale.

Art. 5 – Spedizione, imballaggio, passaggio del rischio e consegna parziale

(1) Aleo Solar si riserva la scelta dei mezzi e delle modalità di trasporto nonché dello spedizioniere o del trasportatore. La spedizione della merce avviene franco fabbrica, a spese e rischio dell’acquirente, salvo diverso accordo scritto. Con la consegna della merce al vettore avviene anche il passaggio dei rischi per il perimento o il deterioramento della stessa.

(2) Ove sia stato pattuito il ritiro della merce da parte dell’acquirente, egli dovrà, una volta ricevuta la comunicazione di Aleo Solar di merce pronta per la consegna, provvedervi senza indugio. In caso contrario, Aleo Solar potrà, a propria discrezione, spedire o immagazzinare la merce, ponendo i relativi rischi e costi a carico dell’acquirente, facendolo decadere dal beneficio del termine per tutte le somme dovute.

(3) Nei limiti della ragionevolezza, sono ammesse consegne parziali della merce con emissione delle relative fatture.

(4) Lo smaltimento degli imballaggi ed i relativi oneri ed adempimenti sono ad esclusivo carico dell’acquirente.

(5) Su richiesta dell’acquirente e a spese dello stesso, Aleo Solar assicurerà le spedizioni per gli usuali rischi connessi al trasporto.

Art. 6 – Tempi di consegna ed estinzione delle obbligazioni

(1) Tempi e date di consegna sono puramente indicativi e, salvo espresso accordo scritto, non devono considerarsi termini essenziali.

(2) Il termine di consegna decorre dalla data della conferma d’ordine definitiva e completa. Qualora l’acquirente debba ancora fornire eventuali dati e/o documenti tecnici (disegni, certificazioni, autorizzazioni ecc.) e/o parti dell’opera necessari per l’approntamento dei prodotti, il termine di consegna confermato da Aleo Solar non inizierà a decorrere sino a quando Aleo Solar non sarà in possesso dei suddetti dati, documenti o parti. Il termine di consegna si considera rispettato qualora la merce venga consegnata tempestivamente al vettore o, nel caso di vendita franco stabilimento/magazzino, con la messa a disposizione della stessa. In ogni caso Aleo Solar non risponde per ritardi nel trasporto alla stessa non imputabili.

(3) L’obbligo di consegna di Aleo Solar è condizionato all’effettiva, completa e tempestiva disponibilità dei materiali che devono essere forniti ad Aleo Solar dai propri fornitori, salvo il caso che tale mancata o ritardata fornitura sia imputabile ad Aleo Solar.

(4) In caso di eventi non imputabili ad Aleo Solar, così come in tutti i casi di forza maggiore che dovessero

verificarsi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo scioperi, serratte, terremoti, mancanza di materie prime o di energia nonché perturbazioni dell'esercizio) nonché nei casi di impedimenti o limitazioni presso uno o più rifornitori, l'obbligo di consegna di Aleo Solar, con riguardo alle relative conseguenze che i suddetti eventi comportano, verrà prorogato per la durata del rispettivo impedimento. Nei suddetti casi, Aleo Solar è tenuta, appena avutane conoscenza, a dare pronto avviso all'acquirente dell'impossibilità di adempiere entro la data di consegna prevista. L'acquirente potrà, in questi casi, risolvere il contratto se, a seguito della relativa richiesta dell'acquirente, non gli sia stata comunicata tempestivamente l'intenzione di Aleo Solar di risolvere il contratto o di adempiere entro un termine ragionevole. Resta, comunque, escluso ogni diritto dell'acquirente al risarcimento di eventuali danni diretti o indiretti connessi o derivanti dalla ritardata o mancata esecuzione del contratto. Il mancato o ritardato adempimento di una consegna parziale, così come l'adempimento non conforme, non comporta l'inadempimento dell'obbligazione principale e non avrà alcun effetto sulle altre consegne parziali. Se, per motivi di forza maggiore, Aleo Solar incontra problemi di approvvigionamento di materie prime, tali da non permettere la consegna delle quantità di merce ordinate, Aleo Solar avrà facoltà di consegnare ed addebitare l'eventuale minore quantità di prodotti disponibile; in tal modo si estingue anche l'obbligo di consegna per la restante parte.

Art. 7 - Riserva di proprietà

(1) Aleo Solar si riserva la proprietà della merce sino all'integrale pagamento di tutti i propri crediti verso l'acquirente derivanti dal rapporto commerciale, compresi i crediti futuri derivanti da altri contratti conclusi contemporaneamente o successivamente. L'inclusione dei singoli crediti in un rapporto commerciale continuativo (c.d. "di conto corrente"), o la determinazione del saldo ed il suo riconoscimento non fanno estinguere la riserva di proprietà. In tal caso, la merce soggetta a riservato dominio fungerà da garanzia per i crediti relativi alle consegne in "conto corrente".

(2) L'acquirente è tenuto a conservare la merce soggetta a riservato dominio separata dai prodotti propri o di terzi, e ad immagazzinarla correttamente, nonché ad indicarla come nostra proprietà. Egli provvederà a dare ad Aleo Solar immediato avviso di ogni eventuale danno subito dalla merce. Qualora l'acquirente abbia stipulato una polizza assicurativa per la merce soggetta a riserva di proprietà, egli si impegna, sin d'ora, a cedere ad Aleo Solar i relativi crediti nei confronti della società assicuratrice sino al completo saldo di tutti i crediti derivanti dal rapporto commerciale.

(3) L'acquirente è autorizzato a lavorare la merce soggetta a riservato dominio secondo il regolare svolgimento del proprio lavoro e in conformità alla normativa sulla sicurezza applicabile, o a rivenderla alle normali condizioni commerciali, mantenendo in essere la riserva di proprietà di Aleo Solar.

(4) In caso di ulteriore lavorazione della merce sottoposta a riserva di proprietà con altri beni non di proprietà di Aleo Solar, quest'ultima si riserva una quota di comproprietà del nuovo bene pari al valore commerciale della propria merce originariamente fornita in rapporto al valore commerciale degli altri prodotti, nonché al valore del costo di lavorazione. Il nuovo oggetto risultante dalla lavorazione è sottoposto alle stesse riserve della propria merce soggetta alla riserva di proprietà. In caso di estinzione del diritto di proprietà di Aleo Solar a seguito della combinazione, unione o mistione della

merce di Aleo Solar con altri oggetti non di proprietà di Aleo Solar, quest'ultima acquisirà sul valore che il nuovo bene ha al momento della commistione od unione una quota di comproprietà pari al valore dei propri beni soggetti a riserva di proprietà.

Se l'acquirente acquisisce in forma legale la proprietà esclusiva, in seguito a congiunzione o combinazione della merce soggetta a riservato dominio con altre cose mobili di minor valore, egli è tenuto a procurare ad Aleo Solar la proprietà esclusiva del nuovo bene complesso o la comproprietà corrispondente al valore della merce di Aleo Solar soggetta a riservato dominio.

(5) L'acquirente s'impegna, sin d'ora, a cedere ad Aleo Solar i crediti nei confronti dei suoi clienti o terzi, derivanti dalla rivendita della merce soggetta a riserva di proprietà, per un valore corrispondente all'importo complessivo dei crediti di Aleo Solar (IVA compresa), indipendentemente dal fatto che la merce sia stata rivenduta senza o dopo aver subito un'eventuale lavorazione, combinazione od unione con altri beni. Qualora l'acquirente abbia concordato con il suo compratore un patto di "conto corrente", per il quale i crediti sorti dalla rivendita della merce fornita da Aleo Solar confluiscono in tale conto, l'acquirente cede ad Aleo Solar sin d'ora tutti i suoi crediti connessi al "conto corrente" sino a concorrenza del credito di Aleo Solar. I crediti dell'acquirente derivanti dalla rivendita sono a posti a garanzia dei crediti di Aleo Solar nella stessa misura della proprietà dei beni forniti. L'acquirente, salvo revoca da parte di Aleo Solar, è autorizzato ad incassare i crediti derivanti dalla rivendita dei prodotti di Aleo Solar.

(6) L'acquirente si impegna a dare ad Aleo Solar immediato avviso scritto di eventuali pignoramenti o altri provvedimenti da parte di terzi sulla merce soggetta a riserva di proprietà. L'acquirente fornirà ad Aleo Solar, su richiesta, tutte le informazioni necessarie sulla consistenza delle merci di proprietà di Aleo Solar e sulle quote di comproprietà nonché sui crediti ceduti ad Aleo Solar in conformità a quanto previsto dal precedente comma (5); inoltre, egli dovrà concedere ad Aleo Solar l'accesso ai suoi magazzini ai fini dell'esame e del recupero delle merci soggette a riserva di proprietà.

(7) In caso si verificano ritardi nei pagamenti pari o superiori al 10% del totale dei crediti di Aleo Solar, quest'ultima avrà facoltà di vietare la lavorazione, la rivendita e l'alienazione della merce fornita con riserva di proprietà, nonché di riprenderla. La ripresa della merce costituisce risoluzione del contratto. Aleo Solar è autorizzata a revocare il diritto all'incasso. In tal caso, l'acquirente è tenuto ad avvisare immediatamente i suoi clienti dell'avvenuta cessione in favore di Aleo Solar dei crediti e a comunicare ad Aleo Solar tutti i dati necessari per l'incasso ed a fornire tutta la documentazione relativa.

(8) Aleo Solar si impegna, su richiesta dell'acquirente, a svincolare dalle garanzie prestate la merce il cui valore netto realizzabile ecceda per il 10% l'ammontare dei crediti così garantiti; spetta ad Aleo Solar la scelta delle garanzie da restituire.

Art. 8 – Reclami e segnalazione di difetti

(1) Salvo diversi accordi, Aleo Solar garantisce che la merce fornita è conforme alle descrizioni dei prodotti. Dichiarazioni pubbliche, annunci o pubblicità fatte da terzi non possono in alcun modo impegnare Aleo Solar. Le indicazioni, i disegni, i dati tecnici, i pesi, le capacità ed i rendimenti contenuti nei prospetti, certificati di garanzia a favore di terzi, cataloghi, circolari e annunci, hanno carattere vincolante soltanto se confermati nell'offerta

scritta o nella conferma d'ordine.

(2) Aleo Solar è libera di modificare gli aspetti tecnici o di forma dei propri prodotti, senza alcun obbligo di preventiva comunicazione all'acquirente, purché le caratteristiche dei prodotti che determinano il loro valore e la loro funzionalità siano garantite e l'acquirente non abbia espressamente manifestato la sua volontà contraria.

(3) L'acquirente è tenuto ad esaminare la merce fornita nel termine più breve possibile e ad inviare ad Aleo Solar i reclami relativi a quantità, danni provocati dal trasporto o vizi e difetti dei prodotti facilmente rilevabili al momento della ricezione della merce entro otto (8) giorni dall'arrivo della merce a destinazione. Eventuali danneggiamenti rilevati o quantità mancanti dovranno essere attestati dal vettore o un suo rappresentante alla ricezione della merce. I vizi e difetti occulti devono essere denunciati dall'acquirente per iscritto entro otto (8) giorni lavorativi dalla loro scoperta, in ogni caso entro il termine di prescrizione di un anno dalla consegna, allegando la relativa documentazione. Qualora l'acquirente non adempia ai suoi obblighi di esame della merce e denuncia per motivi a lui imputabili, qualsiasi garanzia di Aleo Solar per vizi si estingue automaticamente, salvo il caso in cui il vizio è stato causato da colpa o negligenza gravi da parte di un legale rappresentante o ausiliario di Aleo Solar.

(4) Tutti i reclami devono indicare i seguenti dati: data e numero della conferma d'ordine di Aleo Solar, DDT o fattura, numero di fabbricazione, commissione o di serie dei prodotti in oggetto, nonché la descrizione dettagliata dei relativi vizi e difetti.

(5) Eventuali vizi o difetti dei prodotti facilmente rilevabili, danni provocati dal trasporto o reclami per incompletezza della fornitura non danno diritto all'acquirente di rifiutare la consegna, salvo espressa autorizzazione all'immediata rispeditura di Aleo Solar. Qualora l'acquirente non dia ad Aleo Solar la possibilità di verificare la sussistenza dei vizi denunciati in loco, ogni diritto di garanzia si estingue. L'eventuale riconoscimento dell'esistenza dei vizi e difetti da parte del personale incaricato da Aleo Solar per la suddetta verifica, non avrà alcun effetto nei confronti di Aleo Solar.

(6) Qualora sussista un vizio o difetto della merce, Aleo Solar è tenuta a modificare i prodotti non conformi o a fare una fornitura sostitutiva. La scelta del rimedio spetta ad Aleo Solar, se non l'acquirente non abbia un interesse giustificato a un determinato rimedio. Riguardo ai moduli solari l'acquirente avrà solo diritto alla loro sostituzione. Qualora il rimedio non sia andato a buon fine, l'acquirente ha diritto, a sua scelta, alla riduzione del prezzo o alla risoluzione del contratto di vendita. In caso di difetti di lieve entità è escluso il diritto alla risoluzione del contratto. Nel caso in cui l'acquirente dichiara la risoluzione del contratto, è escluso ogni diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti o delle spese sostenute. Salvo dolo da parte di Aleo Solar, l'eventuale risarcimento del danno è limitato alla differenza fra il prezzo di fattura dei prodotti contestati ed il loro valore al momento della consegna.

(7) La garanzia di Aleo Solar per vizi non si applica nel caso in cui l'acquirente non provi di aver effettuato un corretto stoccaggio, montaggio, uso, manutenzione e conservazione dei prodotti. In caso di persistente utilizzo dei prodotti da parte dell'acquirente o terzi anche dopo la rilevazione di vizi e/o difetti, Aleo Solar non risponde dei danni causati e/o aggravati da tale utilizzo.

(8) Qualora l'acquirente abbia rivenduto i prodotti a terzi e questi sollevino un reclamo, manleveremo l'acquirente in tutte le azioni dei terzi fondate sulla garanzia per vizi a nostro carico secondo la legge e le presenti Condizioni

Generali Aleo Solar. In particolare, Aleo Solar provvederà alla sostituzione dei prodotti contestati con prodotti dello stesso genere, contro la restituzione di quelli contestati. Qualora il reclamo riguardi merce che, a sua volta, è stata fornita ad Aleo Solar dai propri fornitori, qualsiasi intervento da parte di Aleo Solar è subordinato al servizio di assistenza del relativo fornitore. Le dichiarazioni dei fornitori non hanno alcun effetto sui diritti ed obblighi di Aleo Solar. Aleo Solar si riserva comunque di risarcire forfettariamente in modo adeguato l'eventuale restante danno patito dall'acquirente. Il verificarsi del caso di garanzia presso un cliente dell'acquirente deve essere provato tramite dichiarazione scritta dell'acquirente, con indicazione dettagliata dei prodotti difettosi; in mancanza, ogni diritto di garanzia nei confronti di Aleo Solar si estingue.

Art. 9. – Rispetto dei requisiti e garanzia

(8) Il rispetto dei requisiti delle merci consegnate potrà essere determinato esclusivamente sulla base dei dati di qualità forniti da Aleo Solar in forma scritta, ad esempio mediante le schede tecniche consegnate all'acquirente nell'ambito della specifica relazione contrattuale. Altri obiettivi dell'acquirente che non siano espressamente pattuiti per iscritto come caratteristiche richieste non saranno considerati requisiti di qualità.

(2) Nel caso in cui il bene consegnato sia difettoso al momento del trasferimento del rischio, l'acquirente potrà richiederne la riparazione o la sostituzione. Sarà a discrezione di Aleo Solar decidere se procedere alla riparazione o alla sostituzione del bene.

(3) Aleo Solar potrà rifiutarsi di riparare o sostituire il bene qualora i costi di tali interventi siano sproporzionati rispetto al suo valore. In tal caso, l'acquirente potrà usufruire dei diritti previsti nel paragrafo successivo. Le spese associate al tipo di riparazione prescelto saranno considerate sproporzionate quando superino del 20% il valore del bene al momento di trasferimento del rischio.

(4) Qualora Aleo Solar non riesca a eliminare i difetti entro un periodo di tempo ragionevole l'acquirente potrà, a propria discrezione, chiedere una riduzione del prezzo d'acquisto, risolvere il contratto o richiedere un risarcimento ai sensi degli articoli 10 e 11. Nel caso in cui l'acquirente non giudichi ragionevole il rimedio prescelto, egli potrà ricorrere immediatamente ai diritti indicati nella prima frase. I difetti qualitativi di entità secondaria non daranno diritto alla risoluzione del contratto o a una richiesta di risarcimento.

(5) Il periodo di garanzia è di dodici (12) mesi, salvo qualora la legge preveda un periodo più esteso ai sensi del Dlgs 206/2005. Se, come nella maggior parte dei casi, viene effettuata una consegna come previsto negli articoli 5 e 6, il periodo di garanzia ha inizio alla data di comunicazione della disponibilità delle merci ordinate per il ritiro. Se è stata pattuita la spedizione delle merci, il periodo di garanzia ha inizio quando viene comunicato che le merci ordinate sono pronte per la spedizione. In ogni caso, il periodo di garanzia non potrà iniziare oltre la data di fatturazione delle merci.

(6) In particolare, i difetti delle merci non sono coperti da garanzia nel caso e nella misura in cui i danni riscontrati nelle merci consegnate o in altri beni legittimamente in possesso dell'acquirente siano dovuti alle seguenti ragioni:

- informazioni inesatte riguardo allo scopo, al luogo o alle condizioni d'uso delle merci consegnate,
- errori di lavorazione, assemblaggio o movimentazione,

- usura normale o eccessiva non attribuibile a difetti di produzione o di materiale,

- uso eccessivo e gestione impropria delle merci consegnate.

(7) Nel caso in cui l'acquirente non adempia tempestivamente agli obblighi di ispezione, denuncia e controllo previsti dall'articolo 8, oppure non adempia a tali obblighi nei tempi previsti o nelle modalità corrette, i suoi diritti di garanzia contro i difetti dei prodotti decadono.

(8) Riguardo ai costi diretti di riparazione o sostituzione, Aleo Solar sosterrà le spese direttamente richieste per la correzione del difetto, in particolare il costo del prodotto sostitutivo, inclusi i costi di spedizione e i costi di rimozione e installazione – purché il reclamo si dimostri giustificato. Eventuali altri costi saranno a carico dell'acquirente.

(9) Nel caso in cui l'acquirente o una terza parte rivendano il prodotto consegnato da Aleo Solar a un cliente finale, il quale avanzi richieste di risarcimento in garanzia in virtù di difetti già esistenti al momento del trasferimento del rischio da Aleo Solar all'acquirente originario, saranno applicati i normali termini di ricorso della società, ma i danni indennizzati non potranno superare il 120% dell'importo fatturato per i prodotti in oggetto.

(10) In ogni caso, Aleo Solar si impegna a eliminare i difetti di qualità ai sensi dei paragrafi 9 (2) e 9 (3) o ad adottare le misure previste nei paragrafi 9 (4), 9(8) e 9 (9) anche in assenza di un obbligo legale in tal senso.

10. Altre richieste di risarcimento

(1) In caso di mancato adempimento degli obblighi contrattuali per pura negligenza da parte di Aleo Solar o di un suo dipendente – esclusi gli atti di negligenza grave – la responsabilità di Aleo Solar sarà limitata ai comuni danni prevedibili in base al contratto. Questa clausola non si applica nel caso in cui la violazione riguardi obblighi contrattuali primari o abbia provocato un decesso, un'invalidità grave o danni alla salute. La limitazione di responsabilità non si applica inoltre ai casi di responsabilità previsti dal Decreto legislativo 206/2005 per quanto riguarda le lesioni personali o i danni a prodotti utilizzati privatamente derivanti da difetti dei prodotti consegnati.

(2) Aleo Solar non riconosce alcun obbligo legale alle azioni di risarcimento da essa effettuate.

Art.11 - Limite all'ammontare delle richieste di risarcimento avanzate dall'acquirente ai sensi degli articoli 9 e 10

(1) Le richieste di risarcimento avanzate dall'acquirente ai sensi degli articoli 9 e 10 saranno limitate al 120% del valore fatturato per il prodotto in oggetto.

(2) In caso di mancato adempimento degli obblighi contrattuali per pura negligenza da parte di Aleo Solar o di un suo dipendente – esclusi gli atti di negligenza grave – la responsabilità di Aleo Solar sarà limitata al 120% del valore fatturato per il contratto in oggetto. Questa clausola non si applica nel caso in cui la violazione riguardi obblighi contrattuali primari o abbia provocato un decesso, un'invalidità grave o danni alla salute. La limitazione di responsabilità non si applica inoltre ai casi di responsabilità previsti dal Decreto legislativo 206/2005 per quanto riguarda le lesioni personali o i danni a prodotti utilizzati privatamente derivanti da difetti dei prodotti consegnati.

Art. 12 – Luogo di adempimento

(1) Luogo di adempimento per le forniture di Aleo Solar è la sede del relativo stabilimento di produzione in caso di consegna franco stabilimento, oppure, in caso di consegna franco magazzino, la sede del relativo magazzino.

Art.13 - Risoluzione

(1) Aleo Solar ha diritto di risolvere il contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c. nei seguenti casi:

- in caso di morosità dell'acquirente per oltre quattro (4) settimane dalla scadenza del termine di pagamento per parti sostanziali delle somme dovute, o

- nel caso in cui la situazione patrimoniale dell'acquirente o del socio personalmente responsabile dell'acquirente o la recuperabilità delle garanzie collaterali fornite ai fini del contratto subiscano o rischino di subire un grave deterioramento; dopo la presentazione di un'istanza di insolvenza, finché il procedimento non sarà concluso, non sarà possibile la risoluzione del contratto a causa di un mancato pagamento anteriore al deposito dell'istanza o a causa del deterioramento della situazione patrimoniale;

- nel caso in cui l'acquirente o il socio personalmente responsabile dell'acquirente abbiano fornito informazioni inesatte sulla propria situazione patrimoniale;

- in caso di decesso dell'acquirente o in caso di decesso o avvicendamento del socio personalmente responsabile dell'acquirente;

- nel caso in cui l'acquirente o il socio personalmente responsabile dell'acquirente rifiutino di dichiarare la propria condizione economica entro un ragionevole periodo di tolleranza.

Art.14 - Varie

(1) Nel caso in cui una delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali Aleo Solar e gli ulteriori accordi raggiunti siano o divengano nulli, ciò non inficerà la validità delle rimanenti disposizioni di dette Condizioni Generali Aleo Solar. Le parti sono tenute a sostituire la disposizione nulla con altra quanto più vicina possibile a quella nulla per effetti economici.

Art. 15 – Informativa privacy

(1) Come previsto dal Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (Regolamento UE 676 / 2016), Aleo Solar informa l'acquirente che i dati personali forniti verranno utilizzati per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali. I dati potranno essere comunicati ad altre società a cui Aleo Solar affida specifiche attività nell'ambito della fornitura. L'acquirente potrà esercitare i diritti previsti dal Capo III *Diritti dell'Interessato* del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati 676 / 2016, quali la rettifica, la cancellazione e la limitazione al trattamento dei propri dati. Il Titolare del trattamento è Aleo Solar Distribuzione Italia Srl, la cui sede è in Viale Trento Trieste 12/A, 31100 Treviso

Art. 16 - Legge applicabile e foro competente

(1) Tutti i rapporti fra Aleo Solar e l'acquirente si intendono vincolanti e da interpretarsi unicamente nel rispetto della legislazione italiana, escludendo le norme sui conflitti e di leggi e la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di beni (CISG).

(2) Per qualsiasi controversia relativa o connessa alle presenti Condizioni Generali sarà esclusivamente il Foro di Treviso.

L'acquirente con la presente riconosce di aver letto e compreso completamente il significato delle presenti Condizioni Generali di Fornitura.

[Timbro e firma dell'acquirente] X

Inoltre, ai sensi degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile Italiano, l'acquirente approva nello specifico le seguenti clausole delle presenti Condizioni Generali di Fornitura:

- Art. 2.1 (Offerte)
- Art. 3.2 (Rincaro dei prezzi);
- Art.4.2 (Applicazione degli sconti);
- Art. 4.4 (Cessione credito);
- Art. 4.8 (Decadenza dal beneficio del termine);
- Art. 5.1 (Passaggio del rischio)
- Art. 5.2 (Ritiro della merce);
- Art. 6.1 (Consegna);
- Art. 7 (Riserva di proprietà);
- Art. 9 (Limiti generali e durata della garanzia)
- Art. 10 (Altre richieste di risarcimento)
- Art. 11 (Limite all'ammontare delle richieste di risarcimento avanzate dal cliente ai sensi degli articoli 9 e 10)
- Art. 13 (Risoluzione)
- Art. 16.2 (Foro competente).

[Timbro firma dell'acquirente] X